

(N. 2250)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1952 (V. Stampato N. 2305)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(LA MALFA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 MARZO 1952

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna, regolante il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma, il 21 marzo 1940.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna, regolante il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma il 21 marzo 1940.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.

ALLEGATO.

**ACCORDO TRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA  
REGOLANTE IL COMMERCIO DEI PRODOTTI MEDICINALI**

IL GOVERNO ITALIANO e il GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD riconoscendo la necessità di stabilire le norme da applicare dal punto di vista sanitario, alla importazione dei prodotti medicinali ed in particolare delle specialità medicinali dal Regno Unito in Italia e dall'Italia nel Regno Unito in sostituzione delle disposizioni contenute nello scambio di note 9 luglio 1907 fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

1° Il Governo Italiano consente che i prodotti medicinali e le specialità medicinali originarie o provenienti dal Regno Unito siano ammesse senza limiti nel Regno, a condizione però che siano osservate le disposizioni e le condizioni stabilite dalla Legislazione Italiana.

2° Il Governo del Regno Unito consente che i prodotti medicinali e le specialità medicinali ordinarie o provenienti dall'Italia siano ammessi senza limiti nel Regno Unito a condizione però che siano osservate le disposizioni e le condizioni generali stabilite dalla Legislazione del Regno Unito.

3° I medicinali importati da uno dei due Paesi nell'altro non saranno sottoposti, dopo la loro importazione, a un trattamento meno favorevole di quello accordato ai medicinali e specialità di produzione nazionale.

4° I sieri, i vaccini, i virus, le tossine, i prodotti biologici e i prodotti similari nonchè i prodotti opoterapici sono soggetti esclusivamente alle disposizioni legislative che sono già, o che saranno in vigore in ciascuno dei due Paesi.

5° Ciascuna delle due Parti Contraenti si riserva il diritto, in casi eccezionali, presentandosi la necessità di proteggere la sanità pubblica, di vietare l'importazione dei prodotti formanti oggetto del presente Accordo. Immediata notizia di tale proibizione deve essere inviata all'altro Governo Contraente.

6° Sarà concesso il termine di un anno alle Ditte italiane o inglesi interessate per la presentazione delle domande di registrazione dei prodotti e delle specialità medicinali fabbricate in Italia o nel Regno Unito e poste in commercio rispettivamente nel Regno Unito o in Italia alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

7° Il presente Accordo sarà ratificato e lo scambio delle rispettive ratifiche avrà luogo a Londra il più presto possibile. Esso entrerà in vigore 30 giorni dopo la data dello scambio delle ratifiche.

Il presente Accordo potrà essere denunciato da ognuna delle Parti Contraenti, in qualsiasi momento, con un preavviso di tre mesi.

FATTO a Roma il 21 marzo 1940 in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

CIANO

PERCY LORAINÉ